



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Gli obblighi di comunicazione in relazione ai transfer pricing adjustments
L'irrelevanza ai fini Iva dei transfer pricing adjustments
La deducibilità delle perdite su crediti prescritti
Il termine per l'esercizio del diritto di detrazione in caso di nota di variazione Iva
La verifica del requisito di vitalità economica nell'anno della pandemia
Il meccanismo di recapture per i beni iperammortizzabili acquisiti in leasing
La mancata disapplicazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi
La tassazione del risarcimento in caso di svendita della partecipazione

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La prova della spedizione dei beni in un altro Paese Ue
L'indeducibilità dei compensi agli amministratori non deliberati
La documentazione necessaria per la deduzione dei costi e la detrazione dell'Iva

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La legittimità delle dichiarazioni integrative in sede contenziosa

Gli obblighi di comunicazione in relazione ai *transfer pricing adjustments*

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 31 dicembre 2021, n.78/E

L’Agenzia delle entrate, in tema di fiscalità internazionale, ha chiarito che gli aggiustamenti di fine anno legati ai prezzi di trasferimento effettuati al fine di stabilire una marginalità coerente con i valori di libera concorrenza, possono rappresentare “meccanismi transfrontalieri” rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina DAC 6, contenuta nel dlgs 30 luglio 2020, n.100. In particolare, afferma l’Amministrazione finanziaria, i citati aggiustamenti realizzano un meccanismo transfrontaliero rilevante e sono oggetto di comunicazione se effettuati verso giurisdizioni caratterizzate da imposizione azzerata, ovvero inserite in liste di Paesi non trasparenti.

[torna su](#)

L’irrelevanza ai fini Iva dei *transfer pricing adjustments*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 30 dicembre 2021, n.884

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento Iva degli aggiustamenti di prezzo che derivano dall’applicazione delle *transfer pricing policy* alle operazioni infragruppo. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che ove le fatture siano emesse al solo fine di ricondurre il margine operativo delle consociate nel *range* interquartile individuato dalla *benchmark analysis*, tali aggiustamenti non assumono alcuna rilevanza ai fini Iva, non riscontrandosi alcuna operazione autonoma. Inoltre, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, tali aggiustamenti non rilevano neppure ai sensi dell’art.13 del Decreto Iva se non è possibile identificare un legame diretto tra le operazioni effettuate nel corso dell’anno e le rettifiche dei prezzi di trasferimento.

[torna su](#)

La deducibilità delle perdite su crediti prescritti

Agenzia delle entrate – Principio di diritto del 29 dicembre 2021, n.16

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’individuazione del periodo di imposta in cui effettuare la deduzione delle perdite su crediti prescritti. In particolare l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’avvenuta prescrizione rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione non è più consentita; ciò in quanto, dal contenuto del comma 5-*bis* dell’art.101 del Tuir, si evince che la deduzione delle perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali non è consentita quando l’imputazione a conto economico avvenga in un periodo successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

[torna su](#)

Il termine per l'esercizio del diritto di detrazione in caso di nota di variazione Iva

Agenzia delle entrate – Circolare del 29 dicembre 2021, n.20/E

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha emanato la circolare a commento delle modifiche apportate dal dl 25 maggio 2021, n.73 (cd. "Decreto Sostegni-bis") alla disciplina delle variazioni Iva in diminuzione derivanti da procedure concorsuali. La circolare, ricordando preliminarmente che la nota di variazione può essere emessa a decorrere dalla data di apertura della procedura concorsuale senza attendere l'infruttuosità della stessa, chiarisce che la detrazione può avere luogo entro il termine per l'invio della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui risultano integrati:

il presupposto sostanziale, rappresentato dall'apertura della procedura e il presupposto formale, costituito dall'emissione della nota di variazione.

Ove il diritto di detrazione non venga esercitato in tale finestra temporale, conclude l'Amministrazione finanziaria, non è possibile ricorrere ad una dichiarazione integrativa "a favore".

[torna su](#)

La verifica del requisito di vitalità economica nell'anno della pandemia

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 17 dicembre 2021, n.828

L'Agenzia delle entrate, ricordando preliminarmente che il requisito di "vitalità economica" di cui all'art.172, comma 7 del Tuir deve essere verificato non solo nell'esercizio antecedente a quello in cui la fusione viene deliberata, ma anche nel periodo "interinale" che termina alla data di effetto dell'operazione, ha chiarito che ove tale periodo interinale sia ricompreso nel 2020 e i ricavi abbiano subito in tale finestra temporale una contrazione significativa dovuta alla crisi sanitaria, la norma può essere disapplicata, con conseguente possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze Ace, nella misura in cui le società coinvolte non abbiano manifestato ulteriori segni di depotenziamento dell'attività.

[torna su](#)

Il meccanismo di *recapture* per i beni iperammortizzabili acquisiti in *leasing*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 17 dicembre 2021, n.826

L'Agenzia delle entrate, in materia di iperammortamento, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al meccanismo di *recapture* previsto dall'art.7, comma 2 del dl 12 luglio 2018, n.87. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che per i beni acquisiti in *leasing*, il periodo di sorveglianza per l'eventuale *recapture* deve essere determinato tenendo conto del tempo teorico di ammortamento calcolato applicando i coefficienti previsti dal dm 31 dicembre 1988, come sarebbe avvenuto se si fosse proceduto, sin dall'origine, all'acquisto del bene in proprietà.

[torna su](#)

La mancata disapplicazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 17 dicembre 2021, n.825

L’Agenzia delle entrate, in tema di reddito di impresa, ha chiarito che l’art.96 del Tuir non rappresenta una norma antielusiva specifica ma, piuttosto, una norma di “sistema” all’interno della disciplina del reddito d’impresa, indipendentemente dalle modifiche apportate dal dlgs 29 novembre 2018, n.142 (cd. Decreto atad) al fine di contrastare l’erosione delle basi imponibili poste in essere dai gruppi di imprese. Pertanto, conclude l’Amministrazione finanziaria, non è possibile disapplicare la disciplina in commento ricorrendo all’interpello ex art.11, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n.212.

[torna su](#)

La tassazione del risarcimento in caso di svendita della partecipazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 17 dicembre 2021, n.823

L’Agenzia delle entrate, in materia di cessione di partecipazioni, ha chiarito che non è possibile fruire della *participation exemption* ex art.87 del Tuir in relazione al risarcimento ottenuto da un socio a seguito di procedimento arbitrale promosso lamentando la cessione di azioni ad un corrispettivo troppo basso; ciò in quanto, afferma l’Amministrazione finanziaria, la somma ricevuta ritorsa un danno diverso da quello della perdita di valore della partecipazione, non essendo inquadrabile quale risarcimento ex art.86, comma 1, lett.b) del Tuir ma, piuttosto, quale sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art.88.

[torna su](#)

La prova della spedizione dei beni in un altro Paese Ue

Corte di Cassazione – Ordinanza del 27 dicembre 2021, n.41532

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che il documento di trasporto è idoneo quale prova della spedizione in un altro Stato Ue, consentendo di accedere al regime di non imponibilità ex art.41, comma 1, lett.a), dl 30 agosto 1993, n.331, solo ove il cedente nazionale abbia provveduto direttamente all'inoltro della merce ad un soggetto passivo identificato in altro Paese membro; laddove, invece, il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a confermare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

[torna su](#)

L'indeducibilità dei compensi agli amministratori non deliberati

Corte di Cassazione – Ordinanza del 7 dicembre 2021, n.38757

La Corte di Cassazione, in tema di reddito di impresa, ha chiarito che i compensi agli amministratori risultano indeducibili dal reddito della società amministrata in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio. Infatti, afferma la Suprema Corte, laddove l'atto costitutivo non fissi la misura dei compensi e in assenza di preventiva delibera assembleare, tali compensi difettano dei requisiti di certezza ed obiettiva determinabilità necessari ai fini fiscali, stante la natura inderogabile degli artt.2364 e 2389 del codice civile.

[torna su](#)

La documentazione necessaria per la deduzione dei costi e la detrazione dell'Iva

Corte di Cassazione – Ordinanza del 29 novembre 2021, n.37208

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla documentazione idonea a legittimare la deduzione dei costi dal reddito di impresa e la detrazione dell'Iva relativa ai medesimi costi. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che ove la fattura rinvii a un contratto generico privo di data certa e carente in ordine all'indicazione del corrispettivo, alle modalità e alle quantità delle prestazioni pattuite, non è consentita la deduzione dei costi e la detrazione dell'Iva afferente ai medesimi costi.

[torna su](#)

La legittimità delle dichiarazioni integrative in sede contenziosa

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 21 dicembre 2021, n.4568

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di emendare le dichiarazioni fiscali in sede contenziosa. In particolare, la Commissione ha chiarito che la mancata indicazione di un credito di imposta può essere sanata ricorrendo ad una dichiarazione integrativa anche in sede giudiziaria, sempreché ricorrano tutti i requisiti sostanziali per la fruizione del beneficio; ciò in quanto, prosegue la Commissione, la dichiarazione ha natura di mera esternazione di scienza, fatta salva la parte relativa all'esercizio di opzioni e/o alla fruizione di agevolazioni fiscali, che ha invece natura "negoziale".

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it